



Un corso storico di “Diritto all’ambiente” per gli operatori di polizia giudiziaria e gli organi amministrativi di controllo con finalità pratiche procedurali



TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE[®]

Le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale, a tutela della salute pubblica ed in difesa degli animali e coordinate con il T.U. (D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006) anche alla luce delle nuove responsabilità delle persone giuridiche e dei nuovi reati ambientali previsti dal D.Lgs n. 121/2011

Corso da svolgersi presso le sedi delle pubbliche amministrazioni interessate per gruppi di dipendenti

Relazione + question time + esercitazioni pratiche interattive

Un corso per le forze di polizia statali e locali, il personale di controllo ARPA, i tecnici amministrativi addetti alla vigilanza ed alle verifiche ispettive, le guardie ecologiche volontarie, gli uffici ambiente degli enti pubblici

Relatore: Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

Con il contributo della Dott.ssa Valentina Santoloci

“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” è un marchio con scritta e logo registrato con il n. RM/2005/C/005420 presso l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e presso la Camera di Commercio di Terni in data 16.12.11 con il n. TR2011C000122. E' inoltre marchio editoriale registrato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio per i Diritti di Autore – Servizio IV Diritto d'autore e vigilanza SIAE con il prot. MBAC-DG-BL SERV_IV 0044510 25/11/2008 Cl. 47.10.01/3.231.

Il programma che segue è di base generale e può essere modificato ed integrato secondo le esigenze specifiche dell'Amministrazione interessata e del target di utenti. Può essere sviluppato in una o più giornate secondo le esigenze di approfondimento. Possono essere redatti programmi specifici del corso per personale ARPA, tecnici amministrativi con funzioni di controllo, operatori di vigilanza appartenenti ad enti diversi.

“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” è un corso “storico” ideato e programmato dal docente Dott. Maurizio Santoloci da oltre 25 anni ed ha rappresentato (anche con il supporto di omonimo libro) la base formativa per intere generazioni di forze di polizia statali e locali presso le scuole istituzionali ed in occasione di conferenze



Un attestato del corso in occasione di un seminario tenutosi nel 1992

**Il programma che segue è di proprietà intellettuale di
"Diritto all'ambiente - Corsi & Formazione"
e non può essere copiato o utilizzato - anche in parte - da terzi in quanto tutelato dalla
legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale)**

"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" è anche un libro "storico" finalizzato a decodificare in termini chiari e semplici i complessi temi procedurali penali letti alla luce delle norme ambientali ed a difesa degli animali, sinergico ai temi del seminario omonimo



**Edizione 2014 - 768 pagine
Solo testo manualistico**

© **Copyright riservato** www.dirittoambientecorsieformazione.net
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale del programma e dei principi connessi
La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

PROGRAMMA DEL CORSO

Premessa: I principi generali del T.U. ambientale (D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod.) e delle altre leggi di settore esaminati sotto il profilo delle procedure di controllo

1) Crimini ambientali in stretta correlazione con i danni diffusi alla salute pubblica: un inquadramento di posizionamento generale sulla situazione attuale dei crimini ambientali (fonte primaria di gravi danni alla salute pubblica) entro il quale opera oggi la polizia giudiziaria competente nel settore; la criminalità ambientale per condivisione sociale, la criminalità ambientale associata, la criminalità ambientale organizzata. Ruoli e strategie di chi delinque nel settore, e la interattività tra i vari livelli di violazioni di legge. I crimini palesi e quelli “in bianco”. Il ruolo delle polizie locali e delle polizie statali; la funzione degli enti amministrativi. La stretta interconnessione tra reati a danno dell’ambiente, reati a danno della salute pubblica e reati a danno degli animali nonché in gran parte dei casi anche tra tali reati e le violazioni fiscali e tributarie. La necessità di un nuovo approccio culturale verso queste emergenti fonti di illegalità intrecciate.

2) La competenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali tra prassi, regole ed equivoci interpretativi

- La competenza trasversale di tutti gli organi di PG per tutti i reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali: un esame ragionato degli equivoci interpretativi sulle competenze per l’accertamento dei reati in materia di rifiuti ed acque provocati dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod.
- La circolare del Ministero dell’Interno sul riparto delle competenze delle polizie nazionali e locali e la presunta esclusione della polizia provinciale dall’accertamento dei reati ambientali ed a danno degli animali: un rilevante equivoco interpretativo
- La posizione storica della Cassazione sulla trasversalità della competenza
- Gli organi di polizia specializzati e gli organi non specializzati: competenze e rapporti operativi
- Gli organi di polizia statali e locali: competenze e rapporti operativi
- Gli ausiliari di PG per integrazione su aspetti tecnici e specifici
- I prelievi: possibili potenzialmente ad opera di tutti gli organi di PG
- La posizione storica della Cassazione sul potere di prelievo per gli organi di PG
- Le citazioni di specifici organi di PG in alcune leggi ambientali: conseguenze operative e procedurali per l’organo di PG citato e per gli altri organi di PG non citati
- Le funzioni di PG per gli organi amministrativi di controllo (in particolare ARPA e tecnici della Provincia): fonti, doveri operativi, limiti di competenza e rapporti con gli organi di PG statali e locali

- Il problema interpretativo di applicazione dei principi generali di procedura penale entro il contesto delle leggi ambientali che non richiamano espressamente tali principi e l'equivoco con prassi amministrative (ad esempio: i prelievi eseguiti in via amministrativa e per fini gestionali ed i prelievi eseguiti come controllo ai fini sanzionatori)

* E' veramente sempre necessario un veterinario ASL per accertare il maltrattamento degli animali?

3) Differenze tra controlli amministrativi e controlli ai fini penali nel settore degli illeciti ambientali ed a danno della salute pubblica

4) Obbligo della PG di riferire alla Guardia di Finanza gli aspetti di violazione fiscale e tributaria che emergono durante i controlli ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali

5) Gli illeciti penali: concetti generali; la rilevanza primaria dell'elemento soggettivo del reato nella fase delle indagini di P.G. – L'importanza del dolo eventuale nei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali

- Il concetto di illecito penale
- Delitti e contravvenzioni: differenze strutturali e conseguenze sulla procedura ed operatività della polizia giudiziaria
- Gli elementi costitutivi del reato: oggettivi e soggettivi
- Approfondimento sull'elemento oggettivo in sede di accertamento di PG
- Particolare sviluppo ed approfondimento sull'elemento soggettivo, spesso trascurato dalla PG
- Il dolo e la colpa: elementi essenziali in sede di indagine che devono essere documentati e sviluppati in successiva comunicazione di notizia di reato
- Il dolo eventuale: concetto particolarmente importante nei reati ambientali (in particolare di inquinamento idrico e di incendio boschivo), a danno della salute pubblica ed a danno degli animali
- Il dolo eventuale in alcune importanti sentenze per reati ambientali
- L'elemento soggettivo e l'individuazione preliminare del soggetto responsabile: particolari cautele ed approfondimenti nei sistemi aziendali con deleghe e gestori (di fatto e formali)
- Come si individua l'elemento soggettivo del dolo o della colpa? Protocolli esemplificativi di percorsi operativi per la PG per approfondire i singoli aspetti in sede di indagini
- Il reato tentativo e la massima prevalenza dell'elemento soggettivo
- Il dolo e la colpa devono essere sviluppati nella comunicazione di notizia di reato? L'organo di PG deve restare estraneo dalle argomentazioni sull'elemento soggettivo o deve invece prendere posizione specifica?
- Le conseguenze procedurali e dibattimentali per un accertamento privo di elemento soggettivo
- Esempio manualistico: la errata prassi comune per i prelievi in materia di inquinamento idrico con presunta "responsabilità oggettiva" del titolare dello scarico anche alla luce delle regole dettate dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con il D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008



6) La polizia nel nostro ordinamento giuridico

- Le varie funzioni di polizia
- Le funzioni di PG: fonti e finalità
- Differenza tra qualifica di agente di PS e funzioni di PG

7) La polizia giudiziaria in particolare

- Il rapporto tra PG e pubblico ministero
- Le funzioni e la operatività autonoma della PG: una fase procedurale riservata alla diretta iniziativa della polizia giudiziaria prima dell'intervento del PM
- Disciplina procedurale della fase autonoma, poteri e doveri della PG
- Le attività di iniziativa della PG nella filiera logica procedurale prevista dal codice di procedura penale
- Prendere notizia del reato in via diretta ed autonoma e su denuncia esterna
- Impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze: funzione primaria della PG
- Sviluppo del concetto inerente il dovere di impedire le conseguenze ulteriori del reato in relazione agli illeciti ambientali ed in relazione ai reati in stato di tentativo, in via di consumazione ed in relazione a reati già consumati
- La ricerca degli autori del reato; il problema specifico dei reati ambientali realizzati a livello aziendale e la titolarità conseguente
- Assicurazione delle fonti di prova e metodologie connesse con i reati ambientali
- Differenza fondamentale a livello pratico ed operativo tra assicurare le "prove" ed assicurare le "fonti di prova"; concetti specifici relativi e conseguenze procedurali
- La prassi errata di continuare ad assicurare le "prove" secondo il pregresso codice procedurale e la necessità di operare per assicurare le "fonti di prova" in linea con il codice procedurale vigente: esempi pratici per illustrare i casi concreti e le diverse conseguenti procedurali
- Accenni sul connesso concetto di "atti irripetibili" e di prova che si forma in dibattimento (i principi specifici saranno approfonditi in successivi moduli)
- Il ruolo della PG nella impostazione della comunicazione di notizia di reato: la presa di posizione in ordine al reato da denunciare ed il ruolo della PG nello sviluppo storico della giurisprudenza

8) Gli operatori di PG sono sempre "in servizio"?

- Il concetto di "servizio" degli operatori di PG – Il servizio attivo e passivo
- Gli agenti ed ufficiali di PG sono sempre in "servizio" o tale concetto è limitato solo agli orari di lavoro e cioè di "servizio attivo"?
- * Gli operatori della polizia locale sono sempre in "servizio"?
- Le funzioni di PG e la qualifica di agente di PS
- Il problema del porto delle armi nella pretesa sfera del "fuori servizio"
- Le delimitazioni territoriali degli operatori di polizia locale

9) i c.d “ausiliari” di polizia giudiziaria

- Le “persone idonee” previste in ausilio degli operatori di PG (comunemente indicati come “ausiliari di PG”)
- L’estrema utilità degli “ausiliari di PG” nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica e degli animali
- Chi sono i possibili soggetti destinatari della nomina
- Natura e conseguenze della nomina, tempi e modalità di attuazione, il verbale e la prassi connessa
- L’evoluzione dell’ “ausiliario” in “consulente del PM” per operazioni impegnative e tempi lunghi
- Gli “ausiliari” nominati presso altro organo di PG, presso organo amministrativo o individuati in privati; il rapporto diversificato tra collaborazione tecnica tra diversi organi pubblici e la nomina di ausiliario (ad esempio tecnico comunale, tecnico ARPA etc...)

10) Acquisizione di notizia di reato

- L’acquisizione in via autonoma e di propria iniziativa
- La denuncia; la querela; il referto
- Le denunce anonime: esatta disciplina giuridica e validità per attivare indagini non invasive; la giurisprudenza della Cassazione

11) Il certificato penale – Il “pregiudicato”

- La differenza con il soggetto “denunciato” o “condannato” con sentenza non passata in giudicato
- Gli equivoci creati nei terminali di polizia tra “pregiudicato” e “denunciato” o “condannato” con sentenza non passata in giudicato

12) L’importanza della giurisprudenza per la P.G.

- Differenza tra giurisprudenza di “merito” e di “legittimità”
- Le conseguenze dirette delle sentenze non solo per avvocati e magistrati ma anche per gli operatori di PG
- I principi sostanziali e procedurali dedotti dalle sentenze di primario interesse per la PG
- Che valore riveste la giurisprudenza nella fase delle indagini per ciascun operatore di PG? Una linea metodologica per leggere ed applicare in pratica le sentenze, anche in relazione alla diversità di organo giudiziario ed in caso di pronunce antitetiche
- Le sentenze vanno citate nei verbali e nelle comunicazioni di notizie di reato?
- In quale misura la PG concorre a creare giurisprudenza?

13) La comunicazione di notizia di reato alla magistratura

- La finalità specifica della comunicazione di notizia di reato al PM
- La genesi della comunicazione come atto finale dopo una serie di atti preventivi di accertamento per i reati previsti nel D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e nelle altre normative ambientali
- Il concetto dell'invio "senza ritardo" e la comunicazione completa
- Approfondimento della struttura compositiva della comunicazione: gli allegati "separati" non solo in senso materiale ma anche in senso giuridico; le conseguenze procedurali
- La comunicazione di notizia di reato come atto che non potrà mai assolutamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento; gli allegati come possibili atti irripetibili che possono essere inseriti nel fascicolo del giudice
- La comunicazione di notizia di reato deve essere breve e sommaria o deve esporre in modo esaustivo e completo ogni aspetto del caso?
- La differenza tra l'attuale comunicazione di notizia di reato ed il pregresso "rapporto" di polizia: differenze sostanziali e profondamente sostanziali
- Gli errori procedurali connessi alla prassi di applicare ancora principi connessi al vecchio "rapporto"
- L'organo di PG deve prendere posizione nella comunicazione ed ipotizzare un reato specifico? O deve limitarsi ad "esporre i fatti"? Ipotesi di protocollo da seguire in sede di redazione pratica della comunicazione.
- La comunicazione è atto del singolo operatore di PG che ha eseguito gli accertamenti o va redatta a cura del dirigente o superiore gerarchico?
- Il problema della comunicazione redatta da un dirigente o superiore in luogo del singolo operatore di PG: concettualità, esame delle prassi diffuse e conseguenze procedurali (il codice di procedura non prevede la comunicazione per interposta persona)
- La relazione tra il firmatario formale della comunicazione ed il teste operativo citato in aula: possibili distonie procedurali

14) Il rapporto operativo tra P.M. e P.G.

- I primi contatti diretti
- La sfera di autonomia operativa per la P.G. prevista dal codice di procedura
- Gli atti tipici di iniziativa della P.G.
- La individuazione delle "fonti di prova"
- Sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini
- Sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini
- Accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose

15) L'operatività delle indagini di polizia giudiziaria in relazione al futuro epilogo dibattimentale – Gli atti irripetibili

- Le fasi della operatività della P.G.
- La redazione degli atti nell'immediatezza dei fatti: ipotesi di protocollo di intervento e redazione di atti
- In sede di prime indagini si formano gli atti che giungeranno in dibattimento

- Il rapporto tra PG e PM e la necessità per l'operatore di polizia di redigere atti validi ed utili per il PM in vista del futuro epilogo dibattimentale
- La differenza tra PM e giudice nella lettura degli atti: il filtro degli "atti irripetibili", unici documenti utilizzabili in giudizio (mentre il PM utilizza ogni tipo di atto purchè rituale)
- Il concetto di "atti irripetibili" e la differenza con gli altri atti "ordinari"
- Ma quali sono gli "atti irripetibili" in modo specifico?
- La Cassazione stabilisce la natura e forma degli "atti irripetibili" che non sono chiusi in elenco tassativo
- La tecnica di PG deve tendere a privilegiare in prima indagine gli atti irripetibili?
- La "relazione di servizio" (atto interno alle amministrazioni e non rituale nel C.P.P.) e la comunicazione finale al P.M.: differenze strutturali e procedurali e la relazione con le "annotazioni"

16) La deposizione testimoniale dell'operatore di polizia giudiziaria in aula di udienza: punto fondamentale del dibattimento penale

- La fase testimoniale come punto essenziale e spesso sottovalutato
- La testimonianza diretta e non "delegabile" al dirigente o superiore dal singolo operatore di PG che ha svolto le indagini
- Il divieto di lettura degli atti redatti per l'operatore di PG: principio basilare dell'attuale codice di procedura; esame approfondito del principio previsto dal C.P.P.
- La prassi di rileggere in aula gli atti di PG: forte irregolarità processuale e sue conseguenze
Ipotesi di protocolli standard per giungere in dibattimento (anche dopo rilevante lasso di tempo) senza rilettura degli atti

17) Le annotazioni

- Le annotazioni come atto diretto della P.G.
- La struttura formale della annotazione
- L'utilità in sede di esame da parte del PM e l'uso in sede processuale
- La differenza con la "relazione di servizio"

18) Approfondimento: i poteri degli organi addetti ai controlli delineati in modo specifico nel D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. – L'ispezione amministrativa (con perquisizione formale conseguente ai sensi del C.P.P. in caso di ostacoli o dinieghi)

- La differenza tra i controlli amministrativi preventivi ed i controlli a fini sanzionatori entro il contesto del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ.mod.
- La verifica aziendale: alcuni punti di disciplina specifica
- I poteri e le prassi per gli organi addetti ai controlli
- Il controllo sul ciclo produttivo e la verifica mediante prelievo di campioni
- L'obbligo del titolare dello scarico di fornire le informazioni richieste
- Il controllo di monitoraggio amministrativo

- Le sanzioni per l'opposizione all'ingresso ed ai controlli
- In caso di ostacolo o diniego si verificano i presupposti che legittimano la perquisizione formale prevista dal C.P.P.

19) Differenza tra perquisizione penale e perquisizione amministrativa – La perquisizione amministrativa ex art. 13 legge 689/81 deve essere autorizzata con provvedimento di un giudice o di un pubblico ministero?

20) Le perquisizioni nei reati previsti dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e negli altri reati ambientali ai sensi del codice di procedura penale

- La “perquisizione” tecnica di iniziativa della P.G.: differenza tra (diffusa) prassi di uso comune di natura irrituale e specifica disciplina prevista dal C.P.P.
- La perquisizione come atto invasivo eccezionale gerarchicamente riservata al magistrato e, in deroga, alla PG
- La perquisizione della P.G. come mezzo di ricerca della prova in relazione ad una ipotesi di reato; la irrilevanza della “fonte confidenziale” senza base concreta logico-induttiva
- La illegittimità della perquisizione per ricercare reati
- La differenza tra perquisizione in senso stretto prevista dal C.P.P. ed altre procedure apparentemente simili (ad es. controllo alla frontiera)
- La differenza ed il confine tra perquisizione ed ispezione personale o dei luoghi
- La verbalizzazione: atto sempre necessario e contestuale
- Chi può eseguire la perquisizione?
- L'esito della perquisizione; il sequestro conseguente
- Le ostilità passive ed attive contro la verifica nei siti aziendali o nelle aree di discarica o di cantiere e simili
- Prassi dell'intervento coattivo di operatore di polizia giudiziaria in un'azienda o sito di discarica o impianti di depurazione/trattamento o cantieri e simili in caso di diniego del permesso di ingresso per un controllo nel contesto del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006

21) L'importanza del sequestro nel contesto dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali

- Il sequestro come atto che consente di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed assicurare la fonte di prova del reato
- I due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale: consigliabile il sequestro probatorio oppure il sequestro preventivo?
- Il sequestro come atto previsto nella sfera procedurale di iniziativa da parte della PG
- Il verbale di sequestro: un importante atto “irripetibile” che è utilizzabile nel fascicolo del dibattimento

- I sigilli: natura e struttura giuridica; il concetto di sigillo; chi è abilitato ad apporre i sigilli; il concetto di violazione di sigilli
- Il sequestro in materia edilizia dei manufatti ultimati e comunque delle attività illegali esaurite
- Giurisprudenza in materia di sequestri.

22) Qualche problema interpretativo in ordine al sequestro

- Deve essere la PG o il PM ad eseguire il sequestro?
- La responsabilità del singolo operatore di PG per danni in caso di sequestro non convalidato; la responsabilità omissiva per sequestro doveroso non realizzato
- Il sequestro presso grandi insediamenti
- Il sequestro deve essere eseguito solo dagli ufficiali di P.G. o può essere eseguito anche dagli agenti?
- * Un manufatto abusivo terminato può essere ancora sequestrato di iniziativa dalla P.G.? Un esame della giurisprudenza della Cassazione su tale aspetto specifico.
- La modulistica prestampata per i sequestri amministrativi può essere utilizzata anche per i sequestri penali?
- Il verbale di sequestro penale deve essere lungo o breve? E può essere integrato con foto normali o digitali?

23) I prelievi e le analisi in materia di inquinamento idrico e da rifiuti operati dai tecnici amministrativi e dagli organi di polizia giudiziaria “non tecnici”: rispettive discipline giuridiche e procedurali

- Disciplina giuridica generale dei prelievi ed analisi in materia di acque e rifiuti
- I prelievi e le analisi operati per fini preventivi, autorizzatori e gestionali da parte delle ARPA degli enti amministrativi competenti: principi, disciplina, procedure, nullità, competenze
- I prelievi e le analisi operati in flagranza di reato da parte anche di organi di polizia giudiziaria statali o locali “non tecnici” in via di urgenza: principi, disciplina, procedure, nullità, competenze
- I prelievi e le analisi operati in flagranza di reato da parte anche di organi di polizia giudiziaria statali o locali “non tecnici” in via di urgenza: prova atipica operata nel contesto del codice di procedura penale – Costruzione giuridica e procedurale specifica
- * Il rapporto funzionale, operativo, procedurale e di principio tra tecnici ARPA ed operatori di polizia giudiziaria statale o locale in sede di indagini – Le interattività e le conseguenze pratiche procedurali in sede sanzionatoria amministrativa e processuale penale
- Il referto di analisi del laboratorio: atto irripetibili in sede penale? A quali condizioni?
- Il delicato rapporto operativo/procedurale tra chi esegue i prelievi e l'analista di laboratorio: le importanti conseguenze procedurali penali in relazione alle diverse ipotesi di medesima identità soggettiva e funzionale dei soggetti operanti o di non coincidenza tra i medesimi
- le garanzie difensive in sede di prelievo ed analisi – Le notifiche preventive tra prassi anomale e precise regole procedurali

- Il numero dei campioni e la relativa disciplina entro i diversi contesti amministrativi preventivi e sanzionatori
- L'accertamento dell'elemento soggettivo dopo i prelievi ed analisi in caso di reato: procedura spesso omessa e fonte di frequenti inutilità procedurali sostanziali delle analisi – Chi fa cosa nel relativo accertamento
- Acque e rifiuti: aspetti formali e sostanziali degli illeciti – I reati tipici e quelli “satelliti” – Le connesse e diverse discipline dei prelievi ed analisi
- Gli accertamenti logico-induttivi in alternativa alle analisi: sono possibili? Cosa devono provare le analisi in relazione ai reati tipici ed a quelli “satelliti”?
- Breve esposizione del progetto innovativo di “Diritto all'Ambiente Corsi & Formazione” per la nascita del primo laboratorio mobile di prelievi ed analisi del Corpo Forestale dello Stato

24) I rilievi fotografici nella denuncia per i reati previsti dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e negli altri reati ambientali

- L'importanza dei rilievi fotografici nei reati ambientali
- Un utile contributo in retrospettiva nel carteggio dibattimentale
- La finalità di cristallizzare lo stato dei fatti e rendere immutabili le fonti di prova
- Le foto: atti irripetibili importanti utilizzabili in dibattimento
- La costruzione giuridica della Cassazione sulle foto: prima i fascicoli fotografici, poi i verbali con immagini fotografiche
- Sono utilizzabili le foto realizzate con macchine digitali? Serve il datario? Sono necessarie macchine particolari?
- L'uso dei filmati a livello procedurale; è possibile estrarre immagini da filmati?

25) Le strutture dei verbali

- Ipotesi concrete di verbalizzazione
- Gli equivoci sui verbali “posticipati” per prassi tollerate ma illegali
- Come e dove realizzare i verbali
- Le confusioni tra modulistiche amministrative ed atti penali e le conseguenze negative in sede procedurale
- Chi firma e redige cosa tra prassi tollerate e regole normative precise

26) Controlli ambientali su strada e “servizio di polizia stradale”

- Controlli su strada per reati ambientali e “servizi di polizia stradale”: il grande equivoco
- Può un organo di P.G. senza funzioni di “polizia stradale” fermare e controllare un mezzo sospettato di trasporto illegale per violazione ad una normativa ambientale?

27) “Accordi di programma”, “interpretazioni” e “risposte ai quesiti” degli enti locali sull’applicazione delle leggi ambientali: limiti del valore di principio ed operativo per la P.G. di tali atti alla luce delle regole del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod.

28) Gli atti amministrativi illegittimi: il principio della disapplicazione penale ed i riflessi per la P.G.

- Cosa deve fare un organo di P.G. di fronte ad un’opera o un’attività avviata sulla base di un atto palesemente illegittimo della Pubblica Amministrazione?
- Un esame dei casi esaminati dalla giurisprudenza in particolare nei casi di edilizia illegale e gestione rifiuti in materia di disapplicazione penale
- Il ruolo ed i protocolli per la P.G. in questa procedura

29) Le fasi del processo penale

- La conclusione delle indagini e la decisione del PM
- L’udienza preliminare
- La richiesta di rinvio a giudizio
- Lo svolgimento dell’udienza preliminare
- La decisione del GUP
- Procedimento davanti al Tribunale monocratico – La riforma del giudice unico
- La formazione della prova in sede dibattimentale: il ruolo della PG in questa delicata fase
- La verità reale e la verità processuale: il contributo delle procedure seguito per la corretta definizione del processo; esempi concreti
- La fase della pubblicazione delle prove: i riflessi diretti per l’attività della PG e l’importanza degli atti irripetibili prodotti al PM

30) L’uso delle armi e della forza

- L’uso delle armi e della forza quale norma di procedura nel diritto sostantivo
- Prassi comune nell’uso delle armi e della forza e palesi distonie rispetto alle previsioni formali di legge
- L’uso delle armi e della forza come norma non inserita nel codice di procedura penale ma nel codice penale: una differenza profondamente sostanziale per la disciplina specifica
- Gli orientamenti della giurisprudenza
- Casi esemplificativi concreti

31) Le investigazioni difensive per l’ indagato/imputato e la parte lesa

- La riforma della legge n. 397/2000
- La nuova figura del difensore: l’articolo 327/bis del C.P.P.
- Una rinnovata cultura giuridica rilevante anche per gli operatori di P.G.
- La struttura dei nuovi articoli del codice di procedura penale:
- Una riforma valida anche per il “difensore di parte lesa” che può svolgere indagini difensive ambientali

- 32) **Esame di alcuni aspetti specifici del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 con particolare riferimento alla nozione di rifiuto, sottoprodotto ex materia prima secondaria, rifiuti cessati: trasporto rifiuti; depositi temporanei, stoccaggi e discariche; concetto di scarico e rifiuto liquido; illegalità connesse.**
- 33) **Esame sommario delle principali normative ambientali lette alla luce dei principi procedurali di interesse per la PG – Il danno ambientale come concetto pratico-applicativo nella realtà operativa quotidiana (concetto, procedure, reati connessi) – Ma esiste veramente un reato di danno ambientale? – Il reato di inquinamento idrico diretto ancora inesistente nel nostro sistema giuridico**
- 34) **Cenni su principi generali dei maggiori reati ambientali connessi al confine scarico/rifiuti liquidi, gestione rifiuti, regole sugli scarichi, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti, nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria, depositi e stoccaggi, rifiuti edili da demolizione, terre e rocce da scavo, vinacce, rifiuti in mare, liquami zootecnici ed altri temi di interesse specifico dell'amministrazione richiedente il corso.**
- 35) **Crimini ambientali in movimento: le illegalità viaggiano su strada. Cosa può incontrare un operatore in servizio sulla viabilità in materia di reati ambientali e quali strategie adottare per ripercorrere a ritroso la filiera della illegalità connesse al trasporto irregolare riscontrato al posto di controllo.**
- 36) **Il reato di omessa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il sequestro dei veicoli e le confische obbligatorie successive tra prassi distorte diffuse e regole di legge**
- 37) **I nuovi reati ambientali previsti dal D.Lgs n. 121/11: analisi ragionata sulla effettiva applicazione delle nuove fattispecie varate nel contesto del recepimento della direttiva europea sugli illeciti penali in materia di ambiente**
- 38) **D.Lgs. n. 121/2011: Le nuove responsabilità delle aziende in materia di ambiente: il titolare e la persona giuridica. Gli equivoci interpretativi sulla lettura dell' art. 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 sulla semplificazione dei controlli nelle imprese**
- 39) **La delega interna aziendale: quando si può “traslare” la responsabilità anche penale?**
- 40) **Ingresso in azienda ordinario e coattivo: il confine tra ispezione e perquisizione aziendale**
- 41) **Leggi di settore e “reati satelliti”: il common law di fatto progressivamente dilagante nel nostro sistema giuridico in materia ambientale ed i riflessi attivi e passivi per la polizia giudiziaria**

La dicitura “**reati satelliti**” è un marchio registrato da “Diritto all’ambiente” con il n. 0001494248 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

42) Bruciature rifiuti agricoli e bruciature di rifiuti di ogni altro tipo. Incendi boschivi derivanti dai roghi di falò agricoli: esiste l’eventuale reato presupposto per l’abbruciamento dei rifiuti da agricoltura?

43) Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: le aree portuali sono veramente zone franche?

44) L’art. 40 comma 2 del Codice Penale e la responsabilità concorrente di un organo di PG che non impedisce un reato ambientale o a danno degli animali

45) Question time con i partecipanti

- Formulazione di quesiti specifici a cura dei partecipanti al corso
- Risposte contestuali da parte del docente e dibattito eventuale

46) Giochi di ruolo per esercitazioni pratiche – Schemi per quiz

- Su richiesta, vengono forniti ai partecipanti divisi in gruppi moduli per affrontare casi concreti con redazione specifica di atti ed individuazione di procedure
- Successivo dibattito finale sulle singole scelte operate da ciascun gruppo di partecipanti
- Eventuale fornitura di quiz a risposta multipla per verifiche immediate

Tecniche pratico-operative per le forze di polizia statali e locali, i tecnici ARPA, i tecnici delle province, dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni, le guardie ecologiche volontarie. E per tutti coloro che devono applicare le regole sanzionatorie in relazione a tutte le leggi ambientali vigenti. Cosa deve fare in concreto su strada, in campagna ed in azienda un operatore di vigilanza in caso di illecito ambientale: dal primo atto operativo al dibattimento...

Un seminario pratico, operativo e “da campagna con gli stivali ai piedi”

“Tecnica di Polizia Giudiziaria ambientale” è un corso storico di “Diritto all’ambiente – Corsi & Formazione” e del Dott. Maurizio Santoloci, ed oggi è un sistema didattico tracciato alla luce del nuovo T.U. e delle altre norme ambientali vigenti. Un seminario pratico e schietto, dedicato a chiunque operi o sia comunque interessato agli aspetti di controllo e vigilanza nel settore. Le complesse procedure penali pratico/operative lette e coordinate con le norme ambientali.


Il programma di base può essere di volta in volta adattato alle singole esigenze degli operatori. In programmazione a cura del relatore da circa 30 anni, il corso è stato sviluppato sistematicamente presso le grandi scuole di polizia statali (in particolare presso la Scuola nazionale del Corpo Forestale dello Stato, presso l’Accademia della Guardia Costiera a Livorno e presso diverse sedi di Carabinieri e Guardia di Finanza) ed è stato adottato da gran parte delle Polizie Provinciali su tutto il territorio nazionale. Le tematiche possono essere trattate in modo semplificato per utenti in fase di preparazione iniziale come giovani allievi inesperti, come riqualificazione professionale per personale già operante ma con obiettivi di crescita professionale o infine con finalità di alta e particolare specializzazione per operatori già esperti. Una variante è possibile per tecnici con funzioni di polizia marginali e dunque solo parzialmente impegnati nel campo dei controlli e della vigilanza.

Questo corso non è di alta dottrina teorica. È invece seminario “da campagna con gli stivali ai piedi”. Per chi lavora appunto “sul campo”. Finalizzato a decodificare in termini chiari e semplici una normativa ambientale che ormai si presenta come un groviglio intricato e complesso. Con un’attenzione particolare anche alle regole procedurali penali ed alla evoluzione della giurisprudenza in tutti i settori giuridici esaminati durante il corso. Oggi dobbiamo prendere atto della crescente e consolidata interconnessione tra reati ambientali, reati a danno gli animali, reati a danno della salute pubblica e reati fiscali e tributari. Questo fenomeno porta ad una conseguenza inevitabile rispetto alla operatività delle forze di polizia operanti nel settore; infatti inizia ad essere forse troppo restrittivo parlare soltanto di polizia giudiziaria ambientale in senso stretto.

“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” rappresenta dunque un momento di forte e sentita aggregazione culturale ed operativa tra coloro che continuano a seguire imperterriti l’obiettivo della affermazione della legalità a difesa dell’ambiente e degli animali, in modi sincero e sentito.

Il relatore si presenta con un proprio bagaglio didattico personale e multimediale inconfondibile, oggetto di maldestre azioni di plagio ed infelici tentativi di clonazione continui, ed è abituato a relazionare a giovani operatori di polizia appena entrati in servizio ed a personale di massima specializzazione impegnato in azioni di contrasto al crimine organizzato. Con un filo conduttore semplice e chiaro per tutti. La relazione è continuamente integrata da question time diretto con i partecipanti al corso per creare una interattività permanente anche a vantaggio della attenzione e della partecipazione.

IL LIBRO OMONIMO E' UN UTILE SUPPORTO DIDATTICO PER IL SEMINARIO



Il relatore del seminario: chi è Maurizio Santoloci...

Maurizio Santoloci è **magistrato di Cassazione** con funzione di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni. E' stato **membro della Commissione ministeriale per la revisione del Testo Unico ambientale** ed in passato è stato nominato da diversi Ministri dell'Ambiente come **consulente giuridico per le strategie di contrasto con la criminalità organizzata in materia ambientale** ed è anche stato **membro dell'Osservatorio per i Crimini Ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente**.

E' direttore del sito internet www.dirittoambiente.net, testata giornalistica on line.

Nella sua attività giurisdizionale ha firmato sentenze innovative nei vari campi del diritto ambientale, ed è stato il promotore della teoria giurisprudenziale del "furto venatorio" per il contrasto al bracconaggio e della applicazione della legge sui vincoli paesaggistici anche al campo dell'inquinamento idrico.

E' stato collaboratore nel 1985 dell'allora Sottosegretario Galasso con il quale ha collaborato per la stesura della famosa omonima legge sulla tutela del paesaggio.

Da oltre venti anni insegna, come docente titolare, le materie di Tecnica di Polizia Giudiziaria ambientale e diritto dell'ambiente con particolare riferimento a rifiuti ed acque presso diverse scuole di polizia; insegna diritto dell'ambiente presso la Scuola nazionale del Corpo Forestale dello Stato di Cittaducale e dell'Accademia della Guardia Costiera; tiene corsi presso il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza e molte polizie locali. E' direttore del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato.

E' autore di oltre venti pubblicazioni in libreria sulle tematiche del diritto ambientale adottate da moltissime pubbliche amministrazioni e scuole di polizia.

Già in passato era stato consulente dell'ex Ministro Edo Ronchi con il quale aveva collaborato per la stesura dei decreti in materia di rifiuti ed acque.

Con due proprie distinte ordinanze giurisdizionali ha vinto i relativi ricorsi alla Corte Europea di Giustizia in materia di rifiuti, determinando profondi riflessi sulla normativa nazionale.

"DIRITTO ALL'AMBIENTE - CORSI & FORMAZIONE"

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA
GIURIDICO-AMBIENTALE
presso le sedi delle pubbliche amministrazioni

"Diritto all'ambiente – Corsi & Formazione" propone un sistema di corsi con supporto di proiezione multimediale in ordine alle normative ambientali e procedurali da svolgersi con docenza diretta in loco presso la sede della pubblica amministrazione interessata alla formazione del personale e/o di soggetti esterni. I corsi in questione sono già stati sviluppati presso numerosissimi enti pubblici (in particolare Province e Comuni) nonché presso diverse scuole di forze di polizia statali e locali e possono essere organizzati direttamente presso la sede dell'ente interessato in una o più giornate secondo le utenze e le specifiche esigenze formative e seminariali. I moduli possono interessare tutto il programma sopra riportato o singoli parti specifiche.

Richiedeteci – senza alcun impegno – le modalità di organizzazione.

"Diritto all'Ambiente – Corsi & Formazione"

Segreteria: Viale Donato Bramante n. 103 - 05100 Terni - Tel. 0744/301558

Fax 0744/301609 - Mail: formazione@dirittoambiente.net

Sede di Roma: Via Guglielmo degli Ubertini n. 56 - 00176 Roma

Tel. e fax 06/299891 - mail: sederoma@dirittoambiente.net

Il relatore non percepisce alcun compenso e tutti i fondi raccolti sono finalizzati ad autofinanziare le attività sociali e gratuite del sito "Diritto all'Ambiente"

Informazioni sulla tutela del marchio e del copyright – Diffida contro il plagio

“Diritto all’ambiente” ed i titoli e contenuti del corso sopra esposto sono marchi formalmente registrati come opere di ingegno presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e dunque protetti in sede penale e civile dal copyright riservato, dalla legge sul diritto di autore e della normativa in materia di marchi e brevetti. Tutto il programma sopra riportato è protetto dalla legge sul diritto di autore. Sono vietati la riproduzione – anche parziale e con dissimulazioni simili – dei marchi e dei testi.

“Diritto all’ambiente” persegue in via penale e civile ogni azione di copiatura parziale o totale, anche realizzata attraverso rielaborazioni artificiose dei testi e delle scritte e/o degli impianti strutturali e di espressione dei testi riportati.

“Diritto all’ambiente – Corsi & Formazione” ha già attivato azioni penali e civili contro privati e pubbliche amministrazioni che hanno plagiato in tutto o in parte i titoli ed il programma del corso con contestuale azione inibitoria e risarcimento danni.



© Copyright riservato www.dirittoambientecorsieformazione.net

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale del programma e dei principi connessi
La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)